



**Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano**

Prot. 7993 del 26.02.2019

**CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE**

tra il Dr. Salvatore Usai, Specialista in Medicina del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – articolazione periferica Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano, in materia di sorveglianza sanitaria (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

**1. GENERALITA'**

Il presente contratto regola il rapporto di consulenza, in regime di attività libero-professionale extra muraria, tra il Dr. Salvatore Usai

[REDACTED] Specialista in Medicina del Lavoro, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., iscritto nell'Elenco Nazionale di cui all'art. 38, c. 4 del citato Decreto e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rappresentato dal Dr. Eugenio ANNICCHIARICO in qualità di Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano, con sede legale in Cagliari, via Pirastu n. 2, di seguito denominato anche Datore di lavoro.

**2. OGGETTO DELL'INCARICO**

Le attività oggetto dell'incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse alle funzioni del Medico Competente, così come previste nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e specificate nell'**Allegato A**.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato Decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico Competente.

**3. AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE**

Le attività indicate al punto 2 del contratto di consulenza sottoscritto con il Dr. Salvatore USAI si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di Lavoro per l'inserimento nel programma di Sorveglianza Sanitaria della struttura dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano:

- a) sede di Cagliari, via Emilio Pirastu n. 2;
- b) sede di Oristano, Via Lazio n. 13.

#### **4. ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Il Dr. Salvatore USAI svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra presso i seguenti locali:

1. via Montanaru n. 147 (c/o Studio del Dr. Salvatore USAI) a Selargius (Su Planu), per la struttura territoriale di cui alla lettera a) del precedente punto 3;
2. via Lazio n. 13 (c/o Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano - sede di Oristano, per la struttura territoriale di cui alla lettera b) del precedente punto 3;

nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Capo dell'Ispettorato Territoriale, nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, del programma di Sorveglianza Sanitaria e delle connesse modalità operative formulati d'intesa con il Capo medesimo.

#### **5. DURATA**

Il presente contratto decorre dall'**11/02/2019** con termine al **31/12/2019**.

#### **6. RECESSO**

E' data facoltà alle Parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'**Allegato B**.

I corrispettivi dovuti saranno esigibili a seguito di trasmissione di fatture elettroniche presentate dal Medico Competente. Dette fatture elettroniche saranno anticipate da un prospetto riepilogativo delle prestazioni rese, sottoscritto dal Medico Competente, alle quali seguirà formale ordinazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Cagliari-Oristano, contenente i dati utili alla fatturazione.

Le fatture elettroniche saranno liquidate da questo Ispettorato a favore del Dr. Salvatore USAI mediante emissione di ordinativo di pagamento sul c/c Banco di Sardegna SpA (Codice IBAN IT59J0101543950000070479314), intestato al medesimo, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accredito fondi.


#### **8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le Parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.


Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione – tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito – di misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

A tal fine il contraente dovrà:

- Mettere a disposizione dell'INL tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
- Comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del,







## **FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE**

Si riportano di seguito le disposizioni degli articoli di maggior interesse sulla cui base il Dr. Salvatore USAI assume i prescritti obblighi di legge, ferma restando l'applicabilità di qualunque altra disposizione del sotto indicato Decreto legislativo e s.m.i., ancorché non riportata, nonché di eventuali ulteriori normative ad esso collegate, inerenti all'attività del Medico competente.

**D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

### **Art. 25**

#### **Obblighi del Medico competente**

##### **1. Il Medico competente:**

- a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;
- d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della Sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel Documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza sanitaria.

### **Art. 39**

#### **Svolgimento dell'attività di Medico competente**

- 1. L'attività di Medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- 2. Il Medico competente svolge la propria opera in qualità di:



- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico competente.

4. Il Datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il Datore di lavoro può nominare più Medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

#### **Art. 40**

##### **Rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.

#### **Art. 41**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. La Sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La Sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della Sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal Medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:



TARIFFARIO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE

PRESTAZIONE	TARIFFA IN €	
Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c. 1, lett.a) per: - informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - programmazione controllo rischi - valutazione rischi e stesura documento - organizzazione del servizio di primo soccorso - attuazione/valorizzazione programmi di "promozione della salute"	40,00	Orarie
Partecipazione riunione periodica (art. 35, c.1)	40,00	Orarie
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c.1, lett. l)	40,00	Orarie
Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente	5,00	
1ª Visita medica (art. 41)	25,00	
Visita medica successiva (art. 41)	20,00	
Visita Ergoftalmologica	10,00	
Esami di screening (esecuzione e lettura ECG)	10,00	
Esami di screening (spirometria)	10,00	
Prelievo e routine ematologica e chimico clinica (emocromo con formula, glicemia, ALT, AST, gamma-GT, creatininemia); esame urine completo	20,00	
Vaccinazione antitetanica (1ª/2ª/3ª dose e richiami successivi)	20,00	
Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti	10,00	
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c.6 e 6 bis)	5,00	
Visita per concessione flessibilità estensione obbl. maternità (art. 20 D.Lgs 151/2001 e s.m.i.)	10,00	
Trasferta presso la Sede di Oristano dell'ITL	80,00	

Cagliari, li 26/02/2018

IL MEDICO COMPETENTE  
IL MEDICO COMPETENTE  
Dott. *[Signature]*



IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE  
Dr. Eugenio ANNICCHIARICO

*[Signature]*

- a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol, dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o, informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al Datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

9. Avverso i giudizi del Medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

### **Altre disposizioni di interesse**

Art. 176 Attrezzature munite di videoterminali;

Art. 185 Agenti fisici;

Art. 196 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;

Art. 204 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni;

Art. 211 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici;

Art. 218 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali;

Art. 229 Protezione da agenti chimici;

Art. 242 Protezione da agenti cancerogeni e mutageni;

Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie (agenti cancerogeni e mutageni);

Art. 259 Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto;

Art. 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (amianto);

Art. 279 Esposizione ad agenti biologici

Art. 280 Registro degli esposti e degli eventi accidentali (dovuti all'esposizione ad agenti biologici);

Art. 281 Registro dei casi di malattia e di decesso (dovuti all'esposizione ad agenti biologici).

Inoltre, il Medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, c.1, lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45).

